

Allegato "A" ad atto rep. n. 69233/6134

STATUTO

Titolo I

DELLA FEDERAZIONE

Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Federazione denominata «Federclub MINI Italia», senza scopo di lucro che raccoglie l'adesione di tutte le associazioni denominate MINI Club locali che associano appassionati che intendono promuovere la diffusione della cultura dell'automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.

Art. 2 SCOPO

La Federazione ha per scopo la promozione e la diffusione della cultura dell'automobile MINI, della sua evoluzione tecnica e del suo mito.

La Federazione si propone il raggiungimento del proprio scopo associativo attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, gare sportive e attività simili.

Art. 3 DURATA - SEDE - PATRIMONIO SOCIALE

La durata della Federazione «Federclub MINI Italia» è illimitata.

La Federazione «Federclub MINI Italia» ha la sua sede legale a San Donato Milanese, in Via Dell'Unione Europea, 1.

Il Patrimonio sociale della Federazione è costituito dalle quote versate dai "MINI Club" federati (di seguito denominati

MCF) e da tutti gli altri beni mobili ed immobili di cui la Federazione divenga proprietaria.

Art. 4 STEMMA SOCIALE - BANDIERA SOCIALE

Lo Stemma Sociale e la Bandiera Sociale saranno decisi dal Consiglio direttivo.

Titolo II

Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

La domanda di ammissione dei singoli MINI Club locali alla Federazione deve essere firmata dal presidente di ogni MINI Club che ne abbia la rappresentanza richiedente il quale deve impegnare il club rappresentato all'osservanza del presente Statuto e delle disposizioni e Regolamenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti Club entro un mese dal giorno in cui le sono pervenute.

I Club aspiranti a far parte della Federazione dovranno necessariamente essere delle Associazioni costituite che contino almeno 15 (quindici) Soci.

Il Presidente della Federazione avrà cura di informare dell'accettazione o della non accettazione delle domande. La domanda di ammissione può essere presentata più volte nel tempo fino a che non sia accolta.

Art. 6 FONDATORI

Sono Fondatori coloro che abbiano concorso alla fondazione della Federazione «Federclub MINI Italia» e firmato l'atto costitutivo della Federazione.

Art. 7 ASSOCIATI ORDINARI

Sono Associati Ordinari della Federazione gli iscritti ammessi ai sensi del precedente art. 5.

Art. 8 QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

1. Tutti i MCF sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. La quota di iscrizione annuale deve essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno.

3. Qualora la quota di iscrizione annuale non venga pagata, il MCF ritardatario sarà invitato a versarne l'importo. Finché non avrà soddisfatto il proprio debito nei confronti della Federazione il MCF non potrà partecipare alle attività della federazione ed usufruire delle agevolazioni riservate ai MCF.

Il MCF che sia in ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote nei confronti della Federazione, verrà escluso ai sensi dell'articolo 9 lettera b).

4. La quota di iscrizione annuale si intende per anno solare ed è indivisibile.

5. In caso di aumento della quota di iscrizione annuale o di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, i MCF che non intendano aderirvi hanno il diritto a recedere dalla Federazione nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Art. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ DI MCF

La qualità di MCF si perde:

a) per recesso. Il MCF che intende dimettersi deve, pena la nullità, comunicare il proprio recesso per lettera raccomandata a.r., telefono o fax al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno o nel minor termine stabilito dall'articolo 8 punto 5; il recesso ritualmente e tempestivamente notificato avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;

b) per esclusione. Ai sensi del precedente articolo 8, il Consiglio Direttivo può proporre l'esclusione del MCF per morosità, nel caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi debito nei confronti della Federazione maturato nel corso dell'anno precedente. Prima dell'esclusione per morosità, il Consiglio Direttivo deve invitare il MCF moroso ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, regolarizzando il proprio rapporto. Decorso detto termine, il MCF si considera automaticamente escluso.

c) per radiazione. In tal caso il MCF radiato perderà ogni diritto nei confronti della Federazione, compreso il diritto alla ripetizione della quota di iscrizione già versata.

Art. 10 RIAMMISSIONE DELL'EX MCF

I Soci che abbiano cessato di appartenere alla Federazione, qualora intendano rientrarvi, sono soggetti a tutte le formalità di ammissione, e dovranno nuovamente versare gli eventua-

li contributi di iscrizione.

Titolo III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 11 ORGANI SOCIALI

Sono organi della Federazione « Federclub MINI Italia »:

- a) l'Assemblea dei MCF;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche Sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso: compete solo il rimborso delle spese documentate.

Titolo IV

DELL'ASSEMBLEA DEI MCF

Art. 12 DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei MCF e le sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto, sono vincolanti per tutti i MCF, ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee con diritto di voto i Fondatori e tutti i MCF Ordinari nella figura del loro legale rappresentante.

Ciascun MCF ha diritto di farsi rappresentare da altro MCF mediante regolare delega scritta da presentarsi all'Assemblea al momento dell'apertura. Le deleghe ad un MCF non possono essere più di 1 (uno).

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro il 30 novembre, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei MCF per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica.

L'Assemblea Ordinaria provvede:

- a) all'esame ed alla approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) alla nomina e/o conferma:
 - del Consiglio Direttivo;
- c) a ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali e gli eventuali contributi dei MCF;
- d) a quanto altro rientri nella ordinaria amministrazione della Federazione che sia sottoposto al suo esame.

Art. 14 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente, nella Sede sociale o altrove, quando questi lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei MCF per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dello Statuto Sociale;
- b) sulla messa in liquidazione e scioglimento della Federazione.
- c) su eventi eccezionali.

Art. 15 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei MCF aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero di MCF presenti o rappresentati, deliberando a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei MCF aventi diritto di voto.

Trascorsa un'ora dall'ora originariamente stabilita per la prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria si intende riunita in seconda convocazione ed è regolarmente costituita qua-

lunque sia il numero di MCF presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con le seguenti maggioranze:

1. a maggioranza semplice dei presenti per le delibere concernenti sul punto c) dell'Articolo 14.

2. per le delibere concernenti il punto a) dell'articolo 14 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei MCF aventi diritto di voto.

3. per le delibere concernenti il punto b) dell'articolo 14 è sempre richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei MCF aventi diritto di voto.

Art. 16 CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEGLI MCF

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta da uno o più Consiglieri, da un gruppo di almeno un terzo dei MCF.

Art. 17 VOTAZIONI

Ogni MCF ha diritto a votare purché lo stesso sia in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione annuale alla Federazione. Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Nel caso in cui l'Assemblea o il Consiglio Direttivo richiedessero lo scrutinio segreto, l'Assemblea procederà alla nomina di due scrutatori tra i MCF presenti.

In caso di parità di voti, l'Assemblea procede immediatamente ad una seconda votazione.

Art. 18 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la legale costituzione e dirigere la discussione. Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra i rappresentanti dei MCF presenti o nominato fra terze persone.

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Titolo V

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri (il Presidente e quattro Consiglieri); uno dei componenti è indicato da BMW Italia S.p.A..

Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed assegna le cariche agli altri Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui spettanti ai sensi di Statuto possono essere esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il membro del Consiglio Direttivo indicato da BMW Italia S.p.A. avrà diritto di veto su ogni delibera che coinvolga

l'utilizzo del marchio e logo MINI e che possa apparire lesiva del buon nome e dell'immagine del brand MINI.

Art. 20 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare, mediante cooptazione tra i non eletti.

I Consiglieri così cooptati restano in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora, nel corso dell'anno sociale, il Consiglio Direttivo perdesse, per qualsiasi ragione, più della metà dei suoi membri, dovrà immediatamente convocarsi l'Assemblea dei MCF per la nomina dell'intero Consiglio che sarà composto come previsto nel precedente articolo 19.

La convocazione sarà fatta dal Presidente uscente.

In caso di vacanza della carica di Presidente della Federazione, il Vice Presidente lo sostituirà sino all'Assemblea ordinaria indetta allo scopo della ratifica della nomina del nuovo Presidente designato come previsto nel precedente articolo 19.

Art. 21 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Presidente spetta la rappresentanza della Federazione di fronte a qualsiasi terzo e in giudizio, nonché la firma Sociale.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e firma i bilanci

preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei MCF.

Art. 22 CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai Consiglieri per lettera - da recapitarsi mezzo posta, fax, o posta elettronica - almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio.

Art. 23 VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Consiglio. Non è ammessa la rappresentanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in apposito Libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spetta ogni potere in merito alla realizzazione dello Scopo Sociale.

Esso, tra l'altro:

a) provvede alla redazione del programma della Federazione, sulla base delle linee approvate dalla Federazione;

b) redige un Regolamento della Federazione e delibera sulle successive modifiche dello stesso e su quanto necessario per

il funzionamento della Federazione;

c) redige il bilancio d'esercizio ed il bilancio preventivo;

d) delibera sull'ammontare della eventuale quota d'iscrizione annuale e degli eventuali contributi speciali dovuti dai MCF, in occasione di manifestazioni particolari, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

e) decide sulle domande di ammissione alla federazione dei MCF Ordinari;

f) prende le iniziative necessarie a favorire la partecipazione dei MCF alle attività della Federazione;

g) delibera in merito agli oneri di spesa in relazione agli eventi ed alle manifestazioni previsti, nei limiti del patrimonio sociale (fondo comune) di cui all'art. 3.

Il Consiglio può istituire commissioni di lavoro nominando un responsabile che, ove richiesto, può partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consultivo. Il Consiglio, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Titolo VIII

DELL'ESERCIZIO SOCIALE E DEL BILANCIO

Art. 25 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide normalmente con l'anno solare. Il bilancio di esercizio, con la relazione del Consiglio Direttivo, nonché il bilancio preventivo devono essere depositati nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono

quello in cui l'Assemblea è stata indetta affinché i MCF che hanno diritto a parteciparvi possano prenderne visione.

Titolo IX

DELLO SCIoglIMENTO

Art. 26 NOMINA DEL LIQUIDATORE

Con la delibera di scioglimento, adottata con le modalità previste dall'articolo 14 del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e delibera in merito alla destinazione, sempre a favore di Enti o Associazioni con finalità analoghe, delle attività Sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività.

Titolo X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i MCF sulla validità, sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente statuto ed in genere ogni controversia o divergenza attinente al rapporto sociale instaurato tra le parti, ivi comprese quelle tra MCF e componenti il consiglio direttivo, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, sarà sottoposta al giudizio di un arbitro nominato di comune accordo dalle parti in contrasto.

In caso di disaccordo circa la nomina dell'arbitro unico la controversia sarà sottoposta al giudizio di tre arbitri, due

dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due ovvero, in mancanza di accordo tra i predetti, entro venti giorni dalla nomina del secondo di essi dal presidente "pro-tempore" del Tribunale di Verona, il quale nominerà anche l'Arbitro della parte che non avesse provveduto alla designazione dello stesso nel termine di venti giorni dalla data di comunicazione della nomina dell'Arbitro designato dalla parte che promuove l'arbitrato.

Ove le parti contendenti siano tre o più, e non si raggiunga l'accordo circa la nomina dell'arbitro unico, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse, o, in difetto di accordo, entro venti giorni dalla data di richiesta di arbitrato proposta da una di esse, dal Presidente "pro-tempore" del Tribunale di Verona su istanza della parte più diligente, intimate le altre.

Il terzo arbitro nominato dai primi due o dal Presidente della Camera di Commercio di Verona assume la Presidenza del Collegio.

Le comunicazioni circa la nomina degli arbitri devono avvenire mediante lettera raccomandata o notifica.

Appena accettata la nomina, l'arbitro o il Presidente del Collegio è tenuto a convocare le parti di persona entro 30 (trenta) giorni per un tentativo di conciliazione. Non riuscendo il tentativo, l'arbitro o gli arbitri danno inizio al procedimen-

to.

L'arbitro o gli arbitri regolano lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

La sede dell'arbitrato è presso il presidente del collegio e/o scelto dall'arbitro unico o dagli arbitri.

L'arbitro o gli arbitri nel giudicare devono osservare le regole di diritto.

L'arbitro o gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'accettazione o dall'ultima accettazione.

L'arbitro o gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo il principio della soccombenza.

Art. 28 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile e delle altre Leggi Speciali.

Firmato:

Carlo Botto Poala

Chiara Ziliotto

Giulio Morsone

Matteo Aldo Finoli

CLARA TABACCHI Notaio Sigillo.